



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede, premesso che:

- i ricorrenti hanno agito *ex art. 702 bis c.p.c.* per la declaratoria del carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Cavarzere e dall'INPS consistente nell'aver negato la concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli sull'unico presupposto dello stato di extracomunitario dei richiedenti, e l'emissione di ordine di cessare la condotta discriminatoria pagando l'assegno in questione e corrispondendo ai ricorrenti l'importo dell'assegno riferito all'anno 2011 ed agli anni successivi, oltre accessori, nonché ogni danno ulteriore extracontrattuale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa, dando adeguata pubblicità alla decisione giudiziale;
- deducevano in punto di diritto che la concessione a favore dei ricorrenti dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65 L. 448/98 fosse dovuta in quanto, sussistenti i residui presupposti di legge, la direttiva europea 2003/109/CE, recepita con D.Lgs. 3/07 (cfr. art. 9), imponeva l'attribuzione della provvidenza in questione anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo; tutti i ricorrenti ad eccezione di Shehata Mohamed (di nazionalità egiziana) deducevano altresì la spettanza dell'assegno in questione in forza del principio di parità di trattamento riconosciuto da accordo bilaterale con il Marocco;
- nella contumacia del Comune di Cavarzere, si costituiva in giudizio l'INPS preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando

Mohamed

1

comunque il suo ruolo di mero ente pagatore, e nel merito negando fondatezza alla pretesa di cui ai ricorsi;

- nel corso del giudizio venivano acquisite dal Comune di Caverzere le domande presentate dai ricorrenti per la concessione dell'assegno nel 2011 ed i dinieghi espressi in data 13.3.2013 rispetto alle successive domande presentate dagli stessi;
- venivano infine depositate da parte della difesa dei ricorrenti note conclusive nel termine assegnato, e discussa la causa all'udienza del 26.3.2014.

Tanto premesso, osserva il giudicante:

- la provvidenza per cui è causa è disciplinata dall'art. 65 L. 48/98, oggetto di recente modifica normativa ad opera della L. 97/13, la quale ha esplicitamente incluso tra i beneficiari dell'assegno in questione, oltre ai cittadini italiani ed a quelli comunitari, anche gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (di durata a tempo indeterminato). Reputa peraltro il giudicante che la nuova legge non possa che valere per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, secondo i principi generali, ed in questo senso conferma se ne trae dalle previsioni di cui alla L. 97/13 art. 13 co. 2 e ss. in tema di fondi necessari all'applicazione;
- rimane tuttavia da verificare se, in relazione al periodo precedente, la normativa interna ovvero quella comunitaria imponessero la corresponsione dell'assegno in questione anche agli stranieri, purché titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, quali pacificamene i ricorrenti;
- reputa il giudicante che la risposta debba essere positiva, considerando in particolare che la previsione di cui all'art. 65 L. 48/98, che riferiva la concessione dell'assegno per cui è causa ai cittadini italiani (in seguito la L. 388/00 aveva esteso la titolarità anche ai cittadini comunitari) doveva essere letta in connessione con quanto previsto dall'art. 9, co. 12, del D.Lgs. 286/98 (TU in materia di immigrazione), come modificato dal D.Lgs. 3/07, secondo cui "Oltre a quanto

Averez

previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: a); b); c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

- per effetto di tale previsione tutte le prestazioni di assistenza e previdenza sociale ed in generale di carattere sociale prima riservate ai cittadini italiani erano da ritenere spettanti anche ai soggiornanti di lungo periodo, purché effettivamente residenti nel territorio italiano, salva una diversa previsione, che nel caso di specie non è stata adottata;
- né una specifica deroga può essere rinvenuta laddove l'art. 65 L. 488/98 individua i beneficiari dell'assegno nei soli cittadini italiani, posto che ciò costituisce il presupposto per l'operatività della clausola di parità di trattamento prevista dalla norma, mentre per altro verso la disposizione di cui all'art. 80, co. 19, L. 388/00 ("Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e

Alvarez

successive modificazioni”), che essendo precedente alle modifiche poste all’art. 9 D.Lgs. 286/98 dal D.Lgs. 3/07, risultava superata da detta norma, quantomeno con riferimento agli stranieri titolari di permesso di lungo periodo;

- si rileva ancora, a fondamento della domanda dei ricorrenti, che la previsione espressa nell’ambito dell’art. 65 L. 448/98 circa la titolarità del beneficio anche ai soggiornanti di lungo periodo operata con la recente L. 7/13 è stata attuata al fine di dare corretto adempimento alla direttiva 2003/109/CE, come espressamente indicato nella rubrica dell’art. 13 (con cui si è modificato l’art. 65 L. 448/98), facendo anche riferimento alla procedura di infrazione del diritto UE avviata dalla Commissione europea (procedura n. 2013/4009 del 21 febbraio 2013), ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per violazione del principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni sociali previsto dall’art. 11 della direttiva europea 109/2003;
- infine occorre osservare che in relazione all’interpretazione dell’art. 65 L. 488/98 propugnata dagli enti convenuti si sono posti seri problemi di compatibilità costituzionale, rispetto al disposto di cui all’art. 3 Cost., per quanto non affrontati dalla Corte Costituzionale, che in recente sentenza ha dichiarato la questione inammissibile, per come formulata dal giudice remittente;
- in conclusione, anche in forza di una interpretazione conforme all’ordinamento comunitario ed ai principi costituzionali, reputa il giudicante che anche per il periodo precedente all’entrata in vigore della L. 97/13 spettasse agli stranieri muniti di permesso di lungo soggiorno, in presenza delle altre condizioni di legge, la concessione dell’assegno per cui è causa;
- considerato che la legge stabilisce che la concessione dell’assegno in parola spetti ai Comuni, ma che in concreto l’erogazione avvenga da parte dell’INPS, non può negarsi la legittimazione passiva di detto Ente nella causa odierna, del resto parte attiva nella condotta posta in essere da parte del Comune di Cavarzere avendo esso

Assesep

fornito indicazioni nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 65 L. 448/98 ai cittadini extracomunitari dirette proprio agli enti territoriali (cfr. circolare n. 9/10 *sub* doc. 2 ric.);

- da tutto ciò consegue che deve dichiararsi discriminatoria la condotta del Comune di Cavarzere e dell'INPS consistente nel diniego ai ricorrenti dell'assegno per il nucleo familiare in relazione agli anni 2011 e 2013 per la sola carenza in capo agli stessi del requisito della nazionalità italiana o comunitaria, a fronte del possesso in loro capo del permesso di soggiorno di lungo periodo, e gli Enti convenuti condannati all'erogazione a favore dei ricorrenti dell'assegno in questione relativamente a dette annualità, oltre accessori, risultando documentate le relative situazioni reddituali e patrimoniali sussistenti e non dedotti dall'INPS elementi ostativi alla validità della documentazione dimessa (CUD e modelli ISEE);
- va peraltro rilevato che solo in reazione agli anni 2011 e 2013 i ricorrenti hanno presentato in termini la relativa richiesta al Comune di Cavarzere; in particolare per l'anno 2013 l'avvenuta richiesta nel febbraio 2013 si desume dai provvedimenti di diniego emessi dal Comune di Cavarzere ed acquisiti d'ufficio, ed è in linea con quanto previsto dalla normativa specifica, la quale prevede che la domanda debba essere proposta entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza (art. 16 DM 452/00), prevedendosi altresì che i requisiti debbano sussistere al momento della presentazione della domanda;
- invece per l'anno 2012 non risulta presentata in termini alcuna domanda, né a questo fine può valorizzarsi la condotta del Comune lamentata da parte della difesa dei ricorrenti in corso di causa – consistente nel non aver accettato istanze fino alla scadenza del termine del 31.1.2013 -, neppure allegata in sede di ricorso introduttivo;
- non si reputa invece meritevole di accoglimento la domanda presentata dai

Averna

ricorrenti di risarcimento del danno non patrimoniale per subita discriminazione, sia per carenti allegazioni in punto danno subito sia per carenza di intento discriminatorio in capo ai soggetti convenuti, colpevoli in una errata interpretazione del dato normativo peraltro ambiguo, e non diretta solamente nei confronti di taluni soggetti predeterminati;

- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a favore dei procuratori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara discriminatoria la condotta del Comune di Cavarzere e dell'INPS consistente nel diniego dell'assegno per il nucleo familiare in relazione agli anni 2011 e 2013, e condanna gli enti convenuti all'erogazione a favore dei ricorrenti dell'assegno in questione relativamente a dette annualità, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, a rifondere ai procuratori dei ricorrenti – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.450,00, di cui € 50,00 per spese, oltre ad IVA e CPA.

Si comunichi.

Venezia, 29.4.2014.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mauro Lugato



Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo